



C.F./P.I.V.A. 00484760301

TEL.0432/889858

**COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO**

C.A.P. 33010

PROVINCIA DI UDINE

FAX 0432/889739

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA  
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 20.02.2007

**Pubblicato all'Abo Pretorio dal 14.03.2007 al 29.03.2007**

**ENTRATA IN VIGORE IL 01.01.2007**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché tutte le ulteriori normative vigenti
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel Comune di Colloredo di Monte Albano, istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è liquidata e riscossa dal Comune di Colloredo di Monte Albano.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Colloredo di Monte Albano alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita all'art. 5, comma 1, del presente regolamento.

## **Art. 5**

### **Competenza a determinare l'aliquota**

1. L'aliquota viene stabilita per l'anno 2007 in misura pari allo 0,25 per cento (zerovirgolaventicinque per cento).
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto del limite massimo stabilito dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, con deliberazione della Giunta comunale/Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 6**

#### **Efficacia della deliberazione di determinazione dell'aliquota**

1. L'efficacia della deliberazione di cui all'art. 5 decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 7**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si provvede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

#### **Art. 8**

#### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni, ai sensi dei DD.Lgs. 471-472-473/1997 che regolamentano la materia sanzionatoria amministrativa tributaria, oltre agli interessi di legge.

#### **Art. 9**

#### **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il 1° gennaio 2007.